

# Termini e Condizioni di partecipazione GO BEER EXPO 2017

## Parte integrante del modulo contrattuale

### 1. DESCRIZIONE E TITOLO DELL'EVENTO:

2ª edizione GO BEER EXPO 2017 - Trentola Ducenta (CE) – Beer Food Sound EXPO 2017  
a) La manifestazione seguirà la filosofia e tipologia della Fiera Specializzata e Mostra Mercato limitata al settore merceologico del cibo ed enogastronomia e settori omogenei e connessi tra loro (come da Disciplina Regionale Campania art.31 B e D).  
b) Definizioni: I "Fiere specializzate" limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore ed in tempi preordinatamente definiti; II. "Mostre mercato", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali. Tali manifestazioni consentono la promozione ed anche la commercializzazione di prodotti e dei servizi esposti, con consegna immediata o differita. C) L'organizzazione si riserva di comunicare, divulgare e pubblicizzare le date, orari, aree specifiche per tipologia fieristica, con l'insindacabile facoltà di cambiarle in qualsiasi momento per la migliore riuscita dell'evento.

### 2. ORGANIZZATORI:

La manifestazione fieristica è organizzata da DEMO Studio Srl - Comunicazione - Marketing - Grandi Eventi - con sede operativa in Trentola Ducenta (CE), Strada Provinciale Trentola Parete SNC Presso Centro Commerciale Jambol1 (indicata di seguito come organizzazione), per conto di CIS Meridionale s.r.l., Strada Provinciale Trentola Parete, snc - 81038 - Trentola Ducenta (CE) - Italia - P.IVA n° 01683870617, che ne ha la legale titolarità per l'anno 2017.

### 3. DATE, ORARI, LUOGO DELL'EVENTO E AMMISSIONE:

a) L'evento avrà luogo dal 28 luglio 2017 al 6 agosto 2017 dalle ore 18.00 alle 02.00 g.m, in un'area destinata e allestita all'interno perimetro Centro Commerciale JAMBOL1 (area EXPO), sito nel comune di Trentola Ducenta (CE) sulla Strada Provinciale Trentola Parete.

b) L'organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare, in qualsiasi momento, la locazione dell'area expo, gli ingressi e uscite, direzione dei flussi di visitatori, nonché le date e gli orari dell'evento fieristico.

c) Nella sede prevista all'interno della manifestazione e nei periodi stabiliti per gli allestimenti, potranno accedere ai padiglioni e aree solo gli operatori del settore italiani ed esteri muniti di apposito documento d'ingresso.

d) Per consentire libero accesso degli espositori e loro personale, l'organizzazione predisporrà degli appositi passai nei quantitativi sotto indicati in base a: 33 a 60 mq di area espositiva acquistata:  
Fino a 16 mq n.4 pass - da 17 a 24 mq n.6 pass - da 25 a 32 mq n.8 pass - da 33 a 60 mq n.15 pass - da 61 a 100 mq n.20 pass - oltre i 100 mq n.25 pass.

Ogni pass dovrà essere intestato al beneficiario e non sarà cedibile a terzi.  
e) L'espositore è comunque responsabile dei comportamenti di coloro a cui fornisce pass d'ingresso, nonché dei dipendenti e collaboratori nell'espletamento delle mansioni a loro attribuite.

f) All'interno di GOBEER EXPO è fatto divieto assoluto a chiunque di porre in essere qualsiasi attività non attinente alle finalità all'evento fieristico, come propaganda politica o religiosa, promuovere offerte per istituzioni riconosciute, etc.

g) Possono essere ammessi espositori che svolgono attività di promozione, studio, informazione e divulgazione nel settore interessato all'evento.

h) Non sarà consentita l'ammissione di soggetti debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti di GO BEER EXPO, Napoli Aquatica Agency - CIS Meridionale s.r.l. - DEMO Studio s.r.l.

i) L'organizzazione GO BEER EXPO si riserva l'insindacabile facoltà di escludere e/o l'esposizione detentiva di ogni circolo stampa ritenuta rilevante al fine di garantire l'ottimale esito della manifestazione. La decisione ha carattere libero e discrezionale, pertanto gli espositori esclusi potranno chiedere spiegazioni sui motivi dell'esclusione presentando formale istanza, entro 45 giorni dalla data di fine fiera, agli organizzatori che s'impegnano a rispondere entro 15 giorni.

Tutti gli espositori dovranno obbligatoriamente fornire all'organizzazione (entro 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione) l'elenco e i dati delle case da essi rappresentate e i cui prodotti intendono esporre.

m) L'espositore è comunque tenuto a fornire a GO BEER EXPO ogni altra documentazione che dovesse essere richiesta per valutare l'accoglimento della domanda di partecipazione e per accertare, in qualsiasi momento, il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Fiera.

### 4. PRESENTAZIONE, ESPOSIZIONE E VENDITA:

a) Sono ammesse esposizioni e vendite di generi alimentari e bevande, purché questi siano etichettati e autorizzati dal ministero di Agricoltura, nonché i menzeri, presentati e trattati scrupolosamente in conformità a tutte le normative vigenti.

b) L'organizzazione non sarà in nessun caso responsabile per eventuali intemperanze o infrazioni di leggi e regolamenti degli espositori. GO BEER EXPO si riserva l'insindacabile facoltà di non ammettere in fiera prodotti, la cui detenzione, esposizione o vendita violerebbe norme o sottostanti a titoli di esportazione, leggi e regolamenti vigenti. L'organizzazione potrà altresì vietare, in qualsiasi momento della manifestazione, l'utilizzo di attrezzature, (come: cucine a gas o elettriche) qualora ritenute pericolose o dall'eccessiva complessità autorizzate da parte degli enti istituzionali. Tutti gli oneri economici necessari a certificare attrezzature o aree di lavoro, pur ritenute rilasciate, sono a carico dell'espositore.

c) L'espositore sarà direttamente e unico responsabile di tutto ciò che avverrà nel proprio spazio espositivo, come:  
I. l'eventuale introduzione di prodotti o alimenti e bevande in fiera senza le certificazioni necessarie;

II. per gli inadempimenti di trattamento e detenzione degli alimenti o prodotti all'interno degli stand;

III. mancate emissioni di ricevute fiscali e scontrini qualora l'espositore non rientri nel circuito di casse centralizzate gestite da GO BEER EXPO;

IV. mancate di comunicazioni previsti per la detenzione di determinati prodotti o alimenti;

V. le mancate certificazioni di attrezzature e/o intere aree di lavoro;

VI. la vendita illegale di bevande alcoliche a minori;

VII. per tutto quanto possa accadere all'interno dell'area espositiva.

5. DOMANDA D'AMMISSIONE, ACCONTO E TERMINI DI PAGAMENTO:  
a) La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata a GO BEER EXPO mediante apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto in una parte a coperto e con l'acconto pari al 35% dei canoni d'adesione, a pena d'irricevibilità della domanda.

b) Il richiedente, previa comunicazione da parte di GO BEER EXPO circa l'accettazione della domanda di adesione, dovrà procedere al pagamento del residuo importo dovuto entro 30 giorni dalla richiesta "di saldo" da parte di GO BEER EXPO. Comunque entro e non oltre la data 10.07.2017.

c) In mancanza di pagamento, gli organizzatori potranno ritenere risolto il contratto per inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida né pronuncia del Giudice. In tal caso, GO BEER EXPO ne darà formale comunicazione all'interessato e, oltre ad essere svincolati da ogni impegno e poter disporre dello spazio o stand assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto all'intero pagamento. Per eventuali richieste di uno spazio già assegnato, gli organizzatori s'impegnano a dare immediata comunicazione e a cercare soluzioni alternative.

7. FACOLTÀ DI RECESSO:  
a) Il partecipante che, per comprovata e legittima impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire in fiera, potrà recedere dal contratto presentando tale impedimento e dandone comunicazione a GO BEER EXPO con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data d'inizio della fiera, ferma restando l'acquisizione agli organizzatori del 50% dei canoni di adesione e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

b) Se detta comunicazione verrà data a distanza di 60 giorni dalla data di inizio della fiera, se previsti il partecipante sarà tenuto al pagamento integrale dei canoni di adesione, salvo il diritto di GO BEER EXPO al risarcimento di maggiori danni diretti e indiretti.

c) Gli organizzatori potranno comunque disporre dello spazio o stand assegnandolo ad altri espositori.

d) Nel caso la comunicazione di recesso non verrà data, l'espositore non arreperirà il proprio stand, egli sarà ritenuto inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre al pagamento integrale dei canoni di adesione, anche al rimborso dei danni diretti e indiretti patiti da GO BEER EXPO. Anche in questa ipotesi GO BEER EXPO potrà disporre dello spazio o stand assegnandolo ad altri espositori.

e) Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta, associazione o ente di partecipare alla fiera, giudicheranno gli organizzatori.

f) GO BEER EXPO potrà recedere dal contratto a propria discrezione fino a trenta giorni prima dell'inizio della fiera, e per motivi attinenti all'organizzazione della rassegna e al suo regolare svolgimento, sino al giorno di apertura. In tali ipotesi, gli organizzatori non saranno tenuti a indennizzo o risarcimento di sorta, ma restituiranno i canoni d'adesione già incassati.

### 8. CONSEGNA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E STAND:

a) Le aree espositive e stand verranno messi a disposizione degli espositori dalle ore 09:30 di mercoledì 26 luglio 2017.

b) Il loro allestimento dovrà essere completato entro le ore 21.00 del giorno precedente l'inaugurazione della fiera e completamente operativo entro le ore 15.00 del giorno inaugurale. Disallestito NON prima delle ore 02.00 dell'ultimo giorno di fiera. In difetto di ciò, il contratto potrà essere risolto per inadempienza dell'espositore con le stesse note e conseguenze di cui all'art. 7.

c) L'accesso in fiera sarà consentito solo al personale autorizzato e segnalato dall'espositore titolare dello spazio, che sarà direttamente responsabile di chi lo allestirà e dell'operato del personale di eventuali aziende allestitrici.

### 9. CANONI DI ADESIONE:

a) I canoni di adesione saranno modulati in base alla quota fissa, salvo accordi di partnership differenziale. Tariffe per Mg, servizi vari, punti luce supplementari, contributo pubblicazioni, servizi internet e pubblicitari, etc. I costi che moduleranno i canoni sono specificati nel contratto di adesione.

b) Le tariffe per Mg si applicano all'intera superficie delle aree occupate, con continuità di perimetro della stessa ditta.

c) I canoni per Mg includono, oltre alla messa a disposizione della struttura e servizi annessi esistenti, una serie di servizi specifici menzionati nel contratto d'adesione.

### 10. ALLESTIMENTI:

a) Tutti gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dell'area espositiva/stand.

b) Non saranno ammesse attrezzature, merce o alimenti posizionati all'esterno dell'area espositiva, ad eccezione di impianti precedentemente concordati con l'organizzazione e inseriti nella planimetria GO BEER EXPO.

c) Gli allestimenti e i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le normative vigenti.

d) La responsabilità delle aree espositive e degli impianti elettrici non forniti da GO BEER EXPO, tramite la ditta di allestimenti designata dalla CIS Meridionale in concerto con DEMO Studio, sono ad esclusivo indirizzo dell'espositore. GO BEER EXPO si riserva l'insindacabile possibilità di chiedere l'Area qualora fossero rilevati elementi in contravvenzione ad altri regolamenti.

e) Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti e agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà GO BEER EXPO o di terzi, è a carico esclusivo dell'espositore.

f) GO BEER EXPO potrà definire particolari criteri di accesso all'area fiera durante i lavori di allestimento, nonché limitare l'accesso dei mezzi e persone. GO BEER EXPO potrà prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e in contravvenzione con i tempi/orari stabiliti dall'organizzazione.

g) Per l'insorveglianza delle presenti norme, l'organizzazione ha diritto di prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta e nel caso fossero necessari lavori integrativi per il rispetto delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a 350,00 euro per modulo di 16 Mg o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e dichiarazione di non agibilità dello stesso.

h) L'insorveglianza delle norme generali di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

11. ALTEZZA MASSIMA DEGLI ALLESTIMENTI (SOLO IN CASO DI UTILIZZO PADIGLIONI CHIUSI JAMBOL1 EXPO AREA):  
a) L'altezza massima consentita per gli allestimenti al chiuso è di 2,50 mt.

b) Tenendo conto degli spessori dovute a pavimentazione rialzata, corpi illuminanti, colonne portanti della struttura sarà ammesso un ulteriore margine di 0,30 mt al limite dell'altezza sopra definita, portandola quindi a un massimo di 2,80 mt.

c) Tali eccezioni saranno consentite tenendo conto dei vincoli delle caratteristiche strutturali della zona dell'area espositiva. L'espositore dovrà comunque comunicare, con apposito e misurato progetto, a GO BEER EXPO le caratteristiche di attrezzature eccedenti in altezza e dovrà attendere autorizzazione dall'organizzazione che si riserva in ogni caso la possibilità di negare l'installazione.

d) Nella realizzazione di pareti continue di delimitazione, lo stand potrà essere chiuso con elementi, pannelli o altro, fino ad un massimo del 50% di ogni fronte espositivo, nel rispetto della visibilità degli stand fronteggianti e/o adiacenti.

### 12. SGOMBERO E RICONSEGNA STAND:

a) Al termine dell'evento fieristico, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da loro installati e allontanarli dalla Fiera.

b) Lo sgombero delle aree dovrà essere ultimato entro e non oltre le ore 20.00 della data 8 agosto 2017.

c) E' fatto obbligo all'espositore di riconoscere la attrezzatura, lo stand o le aree nello stato in cui gli fu dato.

d) In caso di mancato rispetto dei tempi indicati per lo sgombero da parte dell'espositore, l'espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso per la rimozione d'ufficio di quanto rimasto nell'area espositiva, che verrà considerato materiale di rifiuto da avviare nelle discariche pubbliche. L'espositore sarà tenuto al pagamento delle spese dirette o indirette sostenute per lo sgombero da GO BEER EXPO e fatti salvo eventuali rimborsi per maggiori danni.

e) Il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori e/o loro delegati a verificare che nei veicoli e/o bagagli dell'espositore e/o loro incaricati non si trovino materiali o prodotti diversi da quelli presenti nell'espositiva, pertanto autorizzando gli Organizzatori a non permettere l'uscita di materiali diversi da quelli esposti all'evento fieristico.

f) GO BEER EXPO assume nessuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nell'area fieristica.

13. RESPONSABILITÀ - PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI GO BEER EXPO - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - CLAUSOLA DI MANLEVA  
a) L'apertura della fiera l'espositore dovrà vigilare direttamente la propria area espositiva o delegare il proprio personale.

b) E' fatto obbligo per l'espositore presidiare direttamente o con il proprio personale la propria area espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione.

c) L'espositore è l'unico custode, per tutto il periodo di apertura della manifestazione e compresi i periodi di allestimento e sgombero, di tutti i materiali, beni personali e annessi presenti nella propria area espositiva. Quale custode unico della propria area, l'espositore si obbliga a manovrare sostanzialmente e processualmente gli organizzatori e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, inclusa quelle legali derivanti dall'utilizzo dell'area assegnata.

d) GO BEER EXPO, pur provvedendo per tutta la durata della manifestazione e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e sgombero delle aree di un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno dell'intera area fieristica, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'espositore.

e) L'espositore sarà responsabile anche verso GO BEER EXPO di tutti i danni diretti o indiretti che per qualsiasi causa siano riconducibili a lui o a suo personale che per conto suo opera nell'area espositiva a lui assegnata.

14. ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:  
a) Presto sarà data comunicazione.

### 15. DICHIARAZIONE DI VALORE:

a) E' fatto obbligo all'espositore di dichiarare il valore complessivo presunto di merci, materiali, allestimenti e attrezzature portati in fiera anche per conto di ditte rappresentate specificandolo nel contratto di adesione (area Note). In mancanza di tale comunicazione, GoBeer, DEMO Studio s.r.l. e CIS Meridionale s.r.l. non riconosceranno valori alcuno.

b) L'espositore esonera in ogni caso da qualsiasi responsabilità GO BEER EXPO per tutti gli eventuali danni da lui patiti riducibili ad eventi atmosferici.

### 16. PULIZIA AREE:

a) Il servizio di pulizia, compreso nei canoni di adesione, sarà effettuato, a cura della ditta incaricata dagli Organizzatori, dopo l'orario di chiusura della manifestazione. b) Su specifica richiesta potranno essere forniti servizi personalizzati a pagamento.

17. DANNI ALI STAND PREALLESTITI E ALLE STRUTTURE:  
a) Gli espositori sono tenuti, al termine della manifestazione e in fase di sgombero, a far constatare agli Organizzatori o loro delegati, lo stato d'uso degli stand preallestiti.

b) Gli stand preallestiti devono essere riconsegnati nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna.

c) Le spese di eventuale ripristino per eventuali danni sono ad esclusivo carico degli espositori.

### 18. TRASMISSIONI AUDIO VISIVE:

a) Nell'ambito della propria area espositiva, previa autorizzazione degli organizzatori, sono consentite trasmissioni sonore, compresi impianti televisivi, sempre che non arrecano disturbo o che non danneggiano gli show in programma GO BEER EXPO. L'autorizzazione potrà essere revocata dagli organizzatori in qualsiasi momento.

b) Gli organizzatori potranno utilizzare gli impianti installati nell'area per comunicazioni di servizio ai visitatori o in caso di emergenza.

### 19. SPEDIZIONE MERCE E TEMPORANEO IMMAGAZINAMENTO:

a) GO BEER EXPO consentirà la ricezione di merci e beni destinati in fiera spediti dalle aziende partecipanti.

b) I costi delle spedizioni saranno a carico dell'espositore.

c) I beni e merci saranno immagazzinate (fino a riempimento degli spazi magazzino previsti) nei locali della CIS meridionale Srl e saranno consegnate all'espositore al suo arrivo in fiera direttamente nei pressi della propria area espositiva.

d) I costi per il servizio di ricezione e custodia saranno calcolati e comunicati in base ai giorni di stazionamento della merce e/o beni e in base alla loro quantità.

e) GO BEER EXPO, DEMO Studio srl e CIS Meridionale srl sono comunque esonerati da qualsiasi responsabilità per l'operato dello spedizioniere/corriere scelto dall'espositore e in relazione ad eventuali mancanze o danneggiamento della merce e beni esposti.

f) E' fatto divieto alle aziende espositrici porre in essere spedizioni senza approvazione di GO BEER EXPO, che in quel caso provvederà alla non accettazione di beni o merci spedite senza avviso o obblighi verso il mittente.

### 20. AREA TECNICA E SERVIZI TECNICI:

a) GO BEER EXPO potrà servizio di energia elettrica si avvarrà di ditte specializzate coordinate da Staging Srl.

b) GO BEER EXPO fornirà agli espositori energia elettrica sia per l'illuminazione che per attrezzature e accessori (nella misura di nr.1,5 kw per cassetta). Per gli espositori che necessitano di maggiore quantità di energia elettrica, dovranno farne detagliata richiesta in fase di perfezionamento contrattuale.

c) Nello spazio espositivo è previsto un punto luce compreso nei canoni di adesione. Le aziende che ne faranno preventiva richiesta, potranno avere più punti luce (numero) supplementari a pagamento e chiedere all'organizzazione la fornitura di un pannello maggiore di luce e punti-carica e scarico acqua. Tali richieste dovranno essere specificate tramite compilazione di apposito "modulo di richieste tecniche".

d) Tutte le richieste contenute nel "modulo richieste tecniche" supplementari dovranno essere comunicate a GO BEER EXPO entro 60 giorni dalla data d'inizio della manifestazione. In mancanza di compilazione e consegna, entro i termini previsti, del "modulo richieste tecniche", l'organizzazione non potrà garantire i servizi richiesti.

e) Le richieste supplementari non saranno vincolanti per DEMO Studio s.r.l., CIS Meridionale s.r.l. o GoBeer che, in caso di eccedenze o superamento delle quantità di servizi programmati e disponibili, non accetterà la richiesta dell'espositore.

### 21. PARCHEGGI:

a) Ai parcheggi custoditi predisposti per gli espositori potranno accedere, fino ad esaurimento dei posti disponibili, gli autoveicoli autorizzati da GO BEER EXPO e muniti da apposito contrassegno.

b) GO BEER EXPO, DEMO Studio s.r.l. e CIS Meridionale srl non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali danneggiamenti agli autoveicoli ne per furti totali o parziali dei nei veicoli.

### 22. DIVIETI PARTICOLARI:

... è fatto divieto degli espositori:

a) Qualsiasi forma di pubblicità fuori dal proprio spazio espositivo.

b) La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo ed esclusivamente nel proprio spazio espositivo.

c) L'esposizione o vendita di prodotti in contrasto o diversi dalla destinazione merceologica dello stand e fiera.

d) L'esposizione di cartelli o campioni per conto di ditte non comunicate a GO BEER EXPO o non specificate all'atto della stipulazione contrattuale.

e) Posizionare espositori, merci o beni al di fuori della propria area espositiva.

f) Per l'insorveglianza di quanto dei divieti sopra elencati, gli Organizzatori potranno risolvere il contratto di partecipazione alla fiera senza necessità della pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso la sua area espositiva. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand/area espositiva, il ritiro di ogni documento di accesso all'area fieristica senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore.

### 23. SISTEMA DI CASSE CENTRALIZZATE - DISPOSIZIONI - SANZIONI PER INFRAZIONI:

a) Ogni gettoni avrà un valore di €1 (uno), che sarà l'unico taglio disponibile.

b) I visitatori potranno cambiare denaro contante in gettoni presso le 3 (tre) o più casse centralizzate previste nell'area espositiva, senza alcuna limitazione.

c) L'espositore, all'apertura dell'organizzazione, nel fine settimana l'ingresso in fiera sarà subordinato all'acquisto di un minimo di 5 (cinque) gettoni GoCoin (valore 5 €), non rimborsabili e liberamente spendibili in fiera.

d) I gettoni saranno l'unico sistema di pagamento utile all'interno di GOBEER EXPO. I visitatori l'espositore dovranno chiedere, scrivere o indicare i costi dei servizi o prodotti offerti ai visitatori nella forma: numero di gettoni e mai con indicazioni in euro. €.

e) I servizi o prodotti offerti dovranno avere un costo/valore di un euro o suoi multipli. ESEMPLI: 1 gettono, 2 gettoni, 5 gettoni, 10 gettoni. Saranno vietati prodotti e/o servizi proposti, ad ESEMPIO: 1,5 gettoni, 6,30 gettoni.

f) I servizi o prodotti NON potranno accettare/accettare espositori, per nessun motivo o circostanza, denaro contante, assegni e/o valute diverse dai gettoni rilasciati dall'organizzazione.

g) Per la prima accertata inottemperanza del sovrastrante divieto (cap.23 - par.4), l'organizzazione notificherà l'infrazione all'espositore e sanzione di 500 € euro, saranno addebitate sul versamento finale.

h) L'espositore che contravverrà una seconda volta all'obbligo di cui al cap.23 - par.4, subirà la risoluzione del contratto di partecipazione alla fiera senza necessità della pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso la sua area espositiva. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand/area espositiva, il ritiro di ogni documento di accesso all'area fieristica senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore. GoBeer EXPO, DEMO Studio s.r.l. e CIS Meridionale s.r.l., potranno avviare azioni legali tese al risarcimento dei danni d'immagine e mancanza del servizio, conseguente all'espulsione dell'espositore.

i) Per l'insorveglianza di quanto dei divieti sopra elencati, gli Organizzatori potranno risolvere il contratto di partecipazione e liberarsi dagli impegni assunti e prodotti proposti. Saranno sanzionati, nelle forme e modi descritti ai paragrafi f-g, gli espositori che non garantiranno continuità nell'erogazione di quanto stabilito nei contratti d'adesione. Ad esempio: impossibilità di servire "pizza buratina" per tutta la durata della manifestazione.

Per la prima accertata inottemperanza del sovrastrante divieto (cap.23 - par.4), l'organizzazione notificherà l'infrazione all'espositore e sanzione di 500 € euro, saranno addebitate sul versamento finale.

L'espositore che contravverrà una seconda volta all'obbligo di cui al cap.23 - par.4, subirà la risoluzione del contratto di partecipazione alla fiera senza necessità della pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso la sua area espositiva. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand/area espositiva, il ritiro di ogni documento di accesso all'area fieristica senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore. GoBeer EXPO, DEMO Studio s.r.l. e CIS Meridionale s.r.l., potranno avviare azioni legali tese al risarcimento dei danni d'immagine e mancanza del servizio, conseguente all'espulsione dell'espositore.

Per l'insorveglianza di quanto dei divieti sopra elencati, gli Organizzatori potranno risolvere il contratto di partecipazione e liberarsi dagli impegni assunti e prodotti proposti. Saranno sanzionati, nelle forme e modi descritti ai paragrafi f-g, gli espositori che non garantiranno continuità nell'erogazione di quanto stabilito nei contratti d'adesione. Ad esempio: impossibilità di servire "pizza buratina" per tutta la durata della manifestazione.

Per la prima accertata inottemperanza del sovrastrante divieto (cap.23 - par.4), l'organizzazione notificherà l'infrazione all'espositore e sanzione di 500 € euro, saranno addebitate sul versamento finale.

L'espositore che contravverrà una seconda volta all'obbligo di cui al cap.23 - par.4, subirà la risoluzione del contratto di partecipazione alla fiera senza necessità della pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso la sua area espositiva. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand/area espositiva, il ritiro di ogni documento di accesso all'area fieristica senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore. GoBeer EXPO, DEMO Studio s.r.l. e CIS Meridionale s.r.l., potranno avviare azioni legali tese al risarcimento dei danni d'immagine e mancanza del servizio, conseguente all'espulsione dell'espositore.

Per l'insorveglianza di quanto dei divieti sopra elencati, gli Organizzatori potranno risolvere il contratto di partecipazione e liberarsi dagli impegni assunti e prodotti proposti. Saranno sanzionati, nelle forme e modi descritti ai paragrafi f-g, gli espositori che non garantiranno continuità nell'erogazione di quanto stabilito nei contratti d'adesione. Ad esempio: impossibilità di servire "pizza buratina" per tutta la durata della manifestazione.

Per la prima accertata inottemperanza del sovrastrante divieto (cap.23 - par.4), l'organizzazione notificherà l'infrazione all'espositore e sanzione di 500 € euro, saranno addebitate sul versamento finale.

L'espositore che contravverrà una seconda volta all'obbligo di cui al cap.23 - par.4, subirà la risoluzione del contratto di partecipazione alla fiera senza necessità della pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso la sua area espositiva. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand/area espositiva, il ritiro di ogni documento di accesso all'area fieristica senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore. GoBeer EXPO, DEMO Studio s.r.l. e CIS Meridionale s.r.l., potranno avviare azioni legali tese al risarcimento dei danni d'immagine e mancanza del servizio, conseguente all'espulsione dell'espositore.

Per l'insorveglianza di quanto dei divieti sopra elencati, gli Organizzatori potranno risolvere il contratto di partecipazione e liberarsi dagli impegni assunti e prodotti proposti. Saranno sanzionati, nelle forme e modi descritti ai paragrafi f-g, gli espositori che non garantiranno continuità nell'erogazione di quanto stabilito nei contratti d'adesione. Ad esempio: impossibilità di servire "pizza buratina" per tutta la durata della manifestazione.

Per la prima accertata inottemperanza del sovrastrante divieto (cap.23 - par.4), l'organizzazione notificherà l'infrazione all'espositore e sanzione di 500 € euro, saranno addebitate sul versamento finale.

L'espositore che contravverrà una seconda volta all'obbligo di cui al cap.23 - par.4, subirà la risoluzione del contratto di partecipazione alla fiera senza necessità della pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso la sua area espositiva. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand/area espositiva, il ritiro di ogni documento di accesso all'area fieristica senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore. GoBeer EXPO, DEMO Studio s.r.l. e CIS Meridionale s.r.l., potranno avviare azioni legali tese al risarcimento dei danni d'immagine e mancanza del servizio, conseguente all'espulsione dell'espositore.

Per l'insorveglianza di quanto dei divieti sopra elencati, gli Organizzatori potranno risolvere il contratto di partecipazione e liberarsi dagli impegni assunti e prodotti proposti. Saranno sanzionati, nelle forme e modi descritti ai paragrafi f-g, gli espositori che non garantiranno continuità nell'erogazione di quanto stabilito nei contratti d'adesione. Ad esempio: impossibilità di servire "pizza buratina" per tutta la durata della manifestazione.

Per la prima accertata inottemperanza del sovrastrante divieto (cap.23 - par.4), l'organizzazione notificherà l'infrazione all'espositore e sanzione di 500 € euro, saranno addebitate sul versamento finale.

L'espositore che contravverrà una seconda volta all'obbligo di cui al cap.23 - par.4, subirà la risoluzione del contratto di partecipazione alla fiera senza necessità della pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso la sua area espositiva. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand/area espositiva, il ritiro di ogni documento di accesso all'area fieristica senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore. GoBeer EXPO, DEMO Studio s.r.l. e CIS Meridionale s.r.l., potranno avviare azioni legali tese al risarcimento dei danni d'immagine e mancanza del servizio, conseguente all'espulsione dell'espositore.

Per l'insorveglianza di quanto dei divieti sopra elencati, gli Organizzatori potranno risolvere il contratto di partecipazione e liberarsi dagli impegni assunti e prodotti proposti. Saranno sanzionati, nelle forme e modi descritti ai paragrafi f-g, gli espositori che non garantiranno continuità nell'erogazione di quanto stabilito nei contratti d'adesione. Ad esempio: impossibilità di servire "pizza buratina" per tutta la durata della manifestazione.

Per la prima accertata inottemperanza del sovrastrante divieto (cap.23 - par.4), l'organizzazione notificherà l'infrazione all'espositore e sanzione di 500 € euro, saranno addebitate sul versamento finale.

L'espositore che contravverrà una seconda volta all'obbligo di cui al cap.23 - par.4, subirà la risoluzione del contratto di partecipazione alla fiera senza necessità della pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso la sua area espositiva. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand/area espositiva, il ritiro di ogni documento di accesso all'area fieristica senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore. GoBeer EXPO, DEMO Studio s.r.l. e CIS Meridionale s.r.l., potranno avviare azioni legali tese al risarcimento dei danni d'immagine e mancanza del servizio, conseguente all'espulsione dell'espositore.

Per l'insorveglianza di quanto dei divieti sopra elencati, gli Organizzatori potranno risolvere il contratto di partecipazione e liberarsi dagli impegni assunti e prodotti proposti. Saranno sanzionati, nelle forme e modi descritti ai paragrafi f-g, gli espositori che non garantiranno continuità nell'erogazione di quanto stabilito nei contratti d'adesione. Ad esempio: impossibilità di servire "pizza buratina" per tutta la durata della manifestazione.

Per la prima accertata inottemperanza del sovrastrante divieto (cap.23 - par.4), l'organizzazione notificherà l'infrazione all'espositore e sanzione